



ATTO N. 1886

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 1381 del 30/11/2018)

“BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE UMBRIA 2019-2021”

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 30/11/2018*

Trasmesso alla I - II e III Commissione Consiliare Permanente il 30/11/2018



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1381 SEDUTA DEL 30/11/2018

OGGETTO: Adozione D.D.L. "Bilancio di previsione della Regione Umbria 2019-2021".

		PRESENZE
Marini Catiusia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Assente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Catiusia Marini**

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 28 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

ALLEGATI BILANCIO 2019_2021.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto: “DDL: Bilancio di previsione della Regione Umbria 2019-2021” presentata dal Direttore della Direzione regionale. Risorse finanziarie e strumentali. Affari generali e Rapporti con i livelli di governo;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dalla Presidente avente ad oggetto: “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2019-2021”;

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto l’articolo 101bis della legge regionale n. 13/2000, inserito dall’articolo 4, della L.R. 19 dicembre 2012, n. 24, che ha istituito, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lett, e), del DL n. 138/2011, il Collegio regionale dei revisori dei conti;

Rilevato che a norma dei commi 2 e 3, dell’articolo 101quater, della LR n. 13/2000, il Collegio deve esprimere parere sul disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione entro 20 giorni, salva la possibilità di richiedere la riduzione di tali termini fino alla metà nei casi di motivata urgenza e che decorso inutilmente tale termine si può procedere alla sua approvazione;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20, recante la disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) ed, in particolare, gli articoli 2 e 3 relativi alle funzioni e competenze e al procedimento per la richiesta e rilascio dei pareri;

Ritenuto di inviare il disegno di legge in oggetto al Collegio dei revisori dei Conti e al Cal per il rilascio dei rispettivi pareri chiedendo, stante l’urgenza, la riduzione dei termini della metà;

Ritenuto di provvedere all’approvazione dell’allegato disegno di legge dando atto che i pareri del Collegio dei revisori e del CAL saranno trasmessi al Consiglio regionale per essere allegati al disegno in oggetto, precisando che decorsi inutilmente i termini sarà possibile procedere all’approvazione con legge del provvedimento in questione;

Visto il parere favorevole del Comitato legislativo al disegno di legge in oggetto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Vista la legge regionale di contabilità 28/2/2000, n. 13 e s.m.i. per le parti non incompatibili con le disposizioni del d.lgs. 118/2011;

Visto l’art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l’allegato disegno di legge avente per oggetto “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2019-2021” e la relazione che lo accompagna, dando mandato alla Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, all’Assemblea regionale;
- 2) di indicare la Presidente o suo delegato a rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e ad assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura d’urgenza ai sensi del vigente Regolamento interno dell’Assemblea Legislativa regionale;
- 4) di trasmettere il disegno di legge al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 101 quater della legge regionale del 28/02/2000, n. 13, richiedendo, stante l’urgenza di approvazione, la riduzione dei termini della metà
- 5) di trasmettere, altresì, il disegno di legge al Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi dell’articolo 3, comma 5 della l.r. 16/12/2008, n. 20 e s.m.i., richiedendo, stante l’urgenza di approvazione dello stesso, la riduzione dei termini della metà.;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- 6) di precisare che i pareri di cui ai punti 4) e 5) saranno trasmessi all'Assemblea legislativa dai rispettivi organi, precisando che decorsi inutilmente i termini sarà possibile procedere all'approvazione con legge del provvedimento in questione
-

Oggetto: Adozione D.D.L. "Bilancio di previsione della Regione Umbria 2019-2021".

RELAZIONE

Premessa

La manovra di bilancio 2019-2021 si compone del ddl di stabilità regionale e del ddl di bilancio di previsione. La manovra può essere accompagnata, inoltre, da un provvedimento collegato:

- **la legge di stabilità regionale**, espone annualmente, in coerenza con gli indirizzi programmatici espressi nel Documento di economia e finanza regionale, il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione (2019-2021);
- **il bilancio di previsione**, è almeno **triennale**, ha carattere **autorizzatorio** ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.
- l'eventuale **provvedimento collegato** può contenere nuove disposizioni e/o modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali e può intervenire anche su procedure, modalità, criteri ed altri aspetti ordinamentali delle leggi in vigore al fine di renderle più coerenti con le varie esigenze della gestione sia contabile che amministrativa.

L'articolo 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. prevede che il bilancio di previsione delle regioni sia approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Inoltre, i nuovi principi contabili, prevedono che il disegno di legge di stabilità regionale e il disegno di legge di bilancio siano presentati al Consiglio non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato.

1.1 Le manovre statali di contenimento e gli effetti sulle Regioni

A legislazione vigente, il contributo alla finanza pubblica per gli anni 2019 e 2020 a carico delle regioni a statuto ordinario risulta complessivamente pari a circa 14,8 miliardi, in parte già coperti con precedenti accordi fra Stato e Regioni.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CONTRIBUTO DELLE RSO ALLE MANOVRE	2018	2019	2020
D.L.66/2014 ART.46,C.6	4.202,00	4.202,00	3.452,00
L.208/2015 ART.1,C.680	5.480,00	5.480,00	5.480,00
L.208/2015 ART.1,C.688	12,10	14,20	14,20
TOTALE	9.694,10	9.696,20	8.946,20
INTESE RIDUZIONE FABBISOGNO SANITARIO	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
L.205/2017 C. 775 CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DEBITO	-2.300,00		
L.205/2017 C. 776	-300,00	-200,00	-200,00
L.205/2017 C. 776 RIDUZIONE RISORSE EDILIZIA SANITARIA	-94,10		
SALDO DA FINANZIARE	0,00	2.496,20	1.746,20
ULTERIORI CONTRIBUTI ALLA MANOVRA			
CONTRIBUTO SUL PAREGGIO DI BILANCIO (<i>passaggio dal patto di stabilità al pareggio</i>)	660,00	660,00	660,00
LEGGE DI BILANCIO 2017 COMMA 392			
RIDETERMINAZIONE <i>fsn</i>	1.890,46	3.666,04	366,04
FSN:RIDETERMINAZIONE LIVELLO FABBISOGNO			
DECRETO MEF 5 GIUGNO 2017 (DA RSS A CARICO RSO)	604,00	604,00	604,00
RIDETERMINAZIONE FONDO NAZIONALE TRASPORTI (DL 50/2017)	99,44	99,44	99,44
TOTALE CONTRIBUTO DELLE RSO ALLE MANOVRE	12.948,00	14.725,68	10.675,68

Negli ultimi 8 anni diverse sono state le modalità con cui le norme statali hanno richiesto il concorso alla finanza pubblica delle Regioni:

- patto di stabilità interno, sostituito dal 2016 dal pareggio di bilancio di cui alla legge n. 243/2012;
- taglio dei trasferimenti dello Stato;
- versamento di risorse al bilancio dello Stato;
- revisione della spesa, con correlati risparmi per il bilancio dello Stato;
- assunzione di funzioni statali, con correlati risparmi per il bilancio dello Stato;
- obblighi di contenimento di specifiche voci di spesa (spesa del personale, di rappresentanza, convegni, autovetture, formazione, locazione, ecc).

Tali interventi sono stati accompagnati dal blocco delle aliquote dei tributi propri con l'obiettivo di evitare che le manovre a carico degli enti si traducessero, non già in riduzione della spesa corrente, bensì in aumento della pressione fiscale.

Inoltre, il comma 778 dell'articolo 1 della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), ha previsto un ulteriore rinvio di un anno, dal 2019 al 2020, dell'entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali relative ai livelli essenziali di assistenza ed ai livelli essenziali delle prestazioni come attualmente disciplinati dal d.lgs. 68/2011, emanato in attuazione della delega sul federalismo fiscale di cui alla legge 42/2009. Si tratta in particolare dell'attribuzione della compartecipazione IVA in base alla territorialità, della fiscalizzazione dei trasferimenti statali e dell'istituzione dei fondi perequativi.

La Corte costituzionale si è espressa, mediante una consolidata giurisprudenza, specificando che il coordinamento della finanza pubblica è materia "finalisticamente orientata", il cui esercizio può porre limitazioni indirette all'autonomia degli enti territoriali (sentenze n. 36 del 2004, n. 414 del 2004, n. 35

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

del 2005). Tale natura finalistica legittima, di conseguenza, l'imposizione di vincoli alle politiche di bilancio degli enti territoriali per ragioni di coordinamento finanziario connesse a obiettivi nazionali, a loro volta condizionati da obblighi comunitari.

Per ciò che concerne i requisiti delle norme statali recanti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, la Corte costituzionale ha individuato due condizioni:

- le norme devono limitarsi a porre obiettivi di riequilibrio, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente;
- non devono prevedere in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi, lasciando che siano gli enti territoriali, nell'ambito della propria autonomia, a definire tali strumenti.

Rilevante è, infine, la sentenza n. 65 del 2016, che, anche ai fini di un limite al potere statale di imporre manovre, evidenzia la necessità di una determinazione, da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost, dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Le intese Stato-Regioni sancite annualmente hanno definito le modalità del concorso delle Regioni alle manovre e le relative coperture per attenuare parzialmente i tagli previsti sulle risorse regionali, incidendo spesso anche sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale e su altri trasferimenti previsti nel bilancio statale essenzialmente destinati alle politiche sociali.

Gli effetti delle manovre di contenimento della spesa pubblica accumulatisi negli anni hanno portato ad una pesante riduzione della spesa primaria delle Regioni in misura superiore al peso percentuale che le Regioni hanno sulla spesa primaria della Pubblica Amministrazione.

La riduzione della spesa ha inciso in particolare sulle spese di investimento per le quali, in particolare a partire dal 2012, si è registrato un crollo per tutti i comparti delle amministrazioni locali.

Sulla riduzione delle spese di investimento, oltre agli effetti delle manovre finanziarie, hanno contribuito notevolmente, a partire dal 2015, le nuove regole del pareggio di bilancio e di ricorso all'indebitamento per gli Enti territoriali introdotte dalla legge 243/2012.

Le Regioni sono l'unico comparto delle amministrazioni pubbliche a dover conseguire un "avanzo" sul pareggio di bilancio in termini di indebitamento netto. Le regole del pareggio di bilancio non includono nel saldo da conseguire gli avanzi di amministrazione conseguiti negli esercizi precedenti.

Le limitazioni all'utilizzo dell'avanzo vincolato hanno ulteriormente penalizzato, dal 2016, la spesa per investimenti delle amministrazioni locali ed in particolare delle Regioni.

Con sentenza 247/2017 la Corte costituzionale ha fornito una interpretazione "costituzionalmente orientata" della regola del pareggio sottolineando l'esigenza di assicurare la piena disponibilità dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti che lo realizzano, una volta che tale avanzo sia definitivamente accertato in sede di rendiconto. Secondo la Corte, limitazioni a tale disponibilità sarebbero pertanto ammissibili solo su base transitoria, ad esempio con riferimento al bilancio di previsione che viene redatto anticipatamente rispetto al rendiconto riferito all'anno precedente.

Con successiva sentenza n. 101 del 2018 la Corte è arrivata addirittura, sempre in materia di pareggio, ad un declaratoria di incostituzionalità, relativa all'articolo 1, comma 466, della legge di bilancio 2017 (legge 232/2016), nella parte in cui questo stabilisce, con riferimento al fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, che (a partire dal 2020) ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza. Nella sostanza, trovare il finanziamento nelle sole entrate di competenza, precluderebbe l'utilizzazione negli esercizi successivi dell'avanzo di amministrazione ovvero dei fondi destinati a spese pluriennali, quali il fondo suddetto, con il pareggio che verrebbe a configurarsi come un attivo inutilizzabile per destinazioni già programmate e, come tale, costituzionalmente non conforme agli articoli 81 e 97 della Costituzione.

Per il 2018, la Ragioneria generale dello Stato (RGS), pur richiamando le sentenze in esame, ha confermato che le possibilità di utilizzo degli avanzi di amministrazione restano circoscritte nell'ambito del rispetto del saldo nonché degli spazi consentiti dai vigenti strumenti di flessibilità previsti dal

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

legislatore (intese regionali, patti di solidarietà nazionale e deroghe alla regola del pareggio). Tali modalità di utilizzo degli avanzi sono infatti ritenute in linea con gli indirizzi interpretativi della Corte e comunque idonee al progressivo smaltimento degli avanzi stessi.

La disciplina di riferimento per i suddetti elementi di flessibilità è costituita dall'articolo 10 della legge 243/2012 sopra citata, il quale prevede che:

- le operazioni di investimento realizzate attraverso l'indebitamento o l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di equilibrio di bilancio del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la stessa regione;
- le medesime operazioni, se non soddisfatte mediante le intese regionali, possono effettuarsi sulla base dei patti di solidarietà nazionale, anche in tal caso fermo restando il rispetto del saldo di equilibrio di bilancio del complesso degli enti territoriali.

Resta comunque ferma la possibilità per ogni ente di effettuare ricorso all'indebitamento ed all'avanzo di amministrazione nel rispetto del proprio saldo di equilibrio e quindi al di fuori delle suddette intese.

Lo scorso 15 ottobre c.m. è stata conclusa un'Intesa in Conferenza Stato – Regioni per la definizione delle modalità del concorso delle Regioni agli obiettivi di finanza pubblica previsti a legislazione vigente per gli anni 2019 e 2020 che per effetto delle precedenti manovre ammontavano a 2,496 miliardi di euro per il 2019 ed a 1,746 miliardi di euro per il 2020.

L'accordo stipulato e recepito nel DDL della legge di bilancio dello Stato per il 2019 prevede:

- lo "scambio" di una quota di avanzo sul pareggio di bilancio con la possibilità di spesa per investimenti «orientando» l'avanzo delle Regioni a statuto ordinario al rilancio e all'accelerazione degli investimenti pubblici. Gli investimenti saranno aggiuntivi a quelli già definiti nelle Intese Stato – Regioni del 22 febbraio 2018 e del 23 febbraio 2017, a carico dei bilanci regionali per gli anni 2019 - 2023 per un importo di circa 4,242 miliardi, che per la Regione Umbria corrispondono a circa 83 milioni di euro, di cui circa 54 milioni nel triennio 2019-2021.
- la salvaguardia integrale dei trasferimenti per le politiche sociali e un rifinanziamento sul pluriennale per le funzioni in materia di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali;
- la realizzazione dell'obiettivo di finanza pubblica richiesto dalla manovra;
- lo sblocco dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dal 2021 in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n.247/2017 e n.101/2018;
- lo sblocco degli investimenti sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (c.140 ex lege 232/2016) rientranti nelle materie di competenza regionale attraverso l'intesa con gli enti territoriali.

L'accordo prevede i seguenti vincoli per garantire l'effettiva realizzazione degli investimenti:

- gli investimenti diretti e indiretti da realizzare devono essere aggiuntivi a quelli già previsti per gli anni 2019 e 2020 nel bilancio di previsione 2018-2020;
- entro il 31 luglio di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, le regioni devono adottare gli impegni finalizzati alla realizzazione degli investimenti diretti e indiretti previsti, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate;
- entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, le regioni certificano l'avvenuto impegno di tali investimenti mediante apposita comunicazione al MEF. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze saranno definite le modalità del monitoraggio e della certificazione.
- in caso di mancato o parziale impegno degli investimenti previsti in ciascun esercizio, la Regione è tenuta a effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 maggio dell'anno successivo, di importo corrispondente al mancato impegno degli investimenti rispetto a quelli indicati nella tabella. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- la realizzazione degli investimenti è verificata attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP MOP), ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229, fino al completamento degli stessi.

È comunque previsto per le regioni a statuto ordinario un avanzo rispetto al pareggio di bilancio pari a 1.696,2 milioni di euro per il 2019 e di 837 milioni di euro per il 2020, che per la regione Umbria si concretizza in un importo pari a circa 33 milioni per il 2019 e 16 milioni per il 2020.

Il DDL legge di Bilancio dello stato per il 2019 prevede a decorrere dal 2019 per tutte le altre amministrazioni locali (regioni a statuto speciale, province autonome, città metropolitane, province e comuni, oltre alla possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti, anche il venir meno delle regole del pareggio di bilancio. Per le sole regioni a statuto ordinario tali norme verranno applicate solo a decorrere dal 2021.

1.2 Pareggio di bilancio

La Legge n. 243/2012, come successivamente modificata dalla Legge n. 164/2016, ha dato attuazione al sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012), al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche devono perseguire l'equilibrio di bilancio tra entrate e spese e la sostenibilità del debito, nell'osservanza delle regole dell'Unione europea in materia

L'art. 9, comma 1 della Legge n. 243/2012 dispone che le Regioni sono chiamate a conseguire sia nella fase di previsione che di rendiconto un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Il successivo comma 1-bis specifica che:

1. le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal Decreto Legislativo n. 118/2011;
2. le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Il citato art. 9 stabilisce altresì che per gli anni dal 2017 al 2019, con la Legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa tra le entrate e le spese finali. Dal 2020, in via definitiva, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

La Legge 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) stabilisce che le regioni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il perseguimento del pareggio di bilancio. In particolare l'art. 1, comma 466 e successivi della Legge n. 232/2016 stabiliscono che le regioni devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata Legge n. 243/2012.

Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Al fine di garantire il pareggio di bilancio nella fase di previsione, occorre allegare al bilancio di previsione il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del Decreto Legislativo n. 118/2011.

Il legislatore ha previsto strumenti di flessibilità per consentire agli Enti territoriali il rispetto degli obiettivi del pareggio e l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione attraverso le intese regionali e i patti di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

solidarietà nazionale, che prevedono meccanismi di compensazione di spazi finanziari all'interno del territorio regionale e nazionale. Tali strumenti sono finalizzati, inoltre, a garantire il pieno utilizzo degli spazi finanziari disponibili all'interno del sistema degli enti territoriali per permettere un rilancio degli investimenti sul territorio.

Con la legge di bilancio per il 2017 (legge 232/2016), è stato definito uno specifico patto di solidarietà nazionale "verticale" al fine di favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, che rientra negli ambiti dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 243/2012.

La caratteristica di essere verticale è riconducibile alla circostanza che gli spazi assegnati dallo Stato sono a carico di risorse del bilancio dello Stato, in assenza di meccanismi di compensazione.

La distribuzione degli spazi finanziari per gli anni 2018 e 2019 è stata disciplinata dall'Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018 come recepita dal comma 495-ter della legge 232/2016.

Con il riparto dell'ammontare complessivo di 500.000.000 di spazi finanziari, alla Regione Umbria sono stati assegnati spazi per 9.900.000 euro per l'anno 2018 e altrettanti per il 2019. Gli spazi assegnati per il 2019 devono essere utilizzati con il bilancio di previsione 2019-2021 attraverso l'iscrizione di stanziamenti di spesa riguardanti investimenti finanziati dal risultato presunto di amministrazione o dal ricorso al debito. Gli investimenti realizzati devono essere certificati entro il 31 marzo dell'anno successivo e in caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni previste, al comma 475 della legge 232/2016, per il mancato rispetto del pareggio.

La Regione Umbria ha sempre rispettato dapprima il Patto di stabilità applicato sino all'esercizio 2014 e successivamente il pareggio di bilancio applicato dall'esercizio 2015 contribuendo così alla salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.

Da questo punto di vista il rispetto dei vincoli di finanza pubblica continuerà a costituire un obiettivo di primaria importanza anche per il 2019.

2. I contenuti della manovra di bilancio 2019-2021: indirizzi e criteri

La manovra di bilancio regionale per il triennio 2019-2021 si definisce nel rispetto degli equilibri e dei saldi di bilancio indicati dal d.lgs. 118/2011 e s.m.i., che costituiscono già da anni il riferimento normativo di bilancio per la Regione Umbria.

In coerenza e nel rispetto degli obiettivi programmatici nazionali la manovra 2019-2021, nell'ottica di rilancio degli investimenti, è improntata principalmente sulla necessità del rispetto dell'accordo sancito il 15 ottobre e del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica previsto nel ddl bilancio dello stato 2019.

Il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica in termini di investimenti da realizzare nel triennio, richiede un "riorientamento" di risorse autonome correnti verso spese di investimento di circa 54 milioni nel triennio 2019-2021.

Le risorse per il rilancio degli investimenti che la Regione Umbria deve realizzare nel triennio 2019-2021, destinate con la manovra di bilancio 2019-2021 ai settori di intervento individuati nell'intesa con il Governo, vengono riepilogati nella tabella seguente:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Investimenti aggiuntivi Regione Umbria Manovra di Bilancio 2019-2021

SETTORI DI INTERVENTO PREVISTI DA ACCORDO 15/10/2018 E DDL LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO 2019		2019	2020	2021	TOTALE TRIENNIO BILANCIO 2019- 2021
a)	Opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio, ivi incluso l'adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili;	154.767,00	1.509.453,00	1.945.742,00	3.609.962,00
b)	Prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale	7.325.190,83	6.856.000,00	11.656.000,00	25.837.190,83
c)	Interventi nel settore viabilità e trasporti;	2.500.000,00	7.342.283,64	641.612,40	10.483.896,04
d)	Interventi di edilizia sanitaria ed edilizia pubblica residenziale;	4.612.695,00	791.155,00	2.300.000,00	7.703.850,00
e)	Interventi in favore delle imprese, ivi incluse la ricerca e l'innovazione.	1.200.000,00	1.350.000,00	3.730.000,00	6.280.000,00
TOTALE INVESTIMENTI PREVISTI A BILANCIO		15.792.652,83	17.848.891,64	20.273.354,40	53.914.898,87

La realizzazione degli investimenti può essere realizzata attraverso una riduzione delle spese autonome correnti in misura maggiore rispetto agli anni precedenti e con ricorso a indebitamento.

In tale contesto, i criteri di impostazione della manovra di bilancio 2019-2021 si possono così riassumere:

- **nessun aumento della pressione fiscale e** mantenimento delle agevolazioni fiscali esistenti;
- **contenimento e riduzione delle spese correnti e di funzionamento per favorire** la riqualificazione della spesa regionale a favore degli investimenti da realizzare nel triennio;
- **riprogrammazione delle quote di cofinanziamento regionale per la** programmazione comunitaria 2014-20 al fine di garantire il conseguimento dei target intermedi di spesa dei programmi;
- **riduzione ulteriore del livello di indebitamento** con ricorso a nuovo debito per importi inferiori alle quote capitale previste per il rimborso annuale del debito contratto.

In aggiunta a tali misure, con la manovra di bilancio 2019 viene introdotta, a decorrere dal 1 gennaio 2019, una ulteriore agevolazione consistente nella riduzione del 50% dell'aliquota IRAP per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui alla L.R. 28/11/2014, n. 25. La minore entrata per il bilancio regionale viene stimata in euro 180.000,00 a decorrere dal 2019.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le previsioni delle entrate tributarie destinate al finanziamento della sanità (Imposta regionale sulle attività produttive, addizionale regionale all'IRPEF e la compartecipazione all'IVA) sono state determinate sulla base delle previsioni contenute nell'ultima intesa del riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2018.

Le previsioni relative all'IRAP comprendono anche 63 milioni relativi all'ex fondo perequativo ai sensi della L. 549/1995.

Le entrate tributarie derivanti dalle manovre fiscali regionali su IRAP e addizionale regionale all'Irpef sono state stimate sulla base degli importi contenuti nelle ultime stime comunicate dal Dipartimento Politiche Fiscali del MEF.

Le entrate tributarie derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale sono state stimate prendendo a riferimento gli andamenti degli ultimi anni.

Le entrate per trasferimenti da Stato, Unione Europea e altri soggetti, sia correnti che di investimento, sono state iscritte, sulla base dei piani finanziari relativi ai Programmi europei del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Le assegnazioni statali previste dalla legge di stabilità 2019 non sono state iscritte e saranno oggetto di variazione di bilancio una volta definiti gli atti ed i criteri di riparto.

Dal lato delle spese, l'esigenza di riorientare le risorse al rilancio degli investimenti non consente di incrementare le disponibilità per gli interventi settoriali (sociale, istruzione, ecc.) previsti a legislazione vigente.

Le previsioni di spesa, quindi, fortemente condizionate come sopra evidenziato, sono state improntate ai seguenti principi ed indirizzi generali:

- ulteriore razionalizzazione della spesa corrente di funzionamento;
- copertura delle obbligazioni giuridiche in essere, dei contratti, dei mutui, degli oneri del personale e di tutte le altre spese di carattere rigido;
- finanziamento degli accantonamenti obbligatori per legge, quali quelli per i rischi su crediti e contenzioso;
- rivisitazione delle politiche regionali di settore stante la necessità di concorrere al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica;
- la spesa per il trasporto pubblico regionale, quota del fondo nazionale trasporti integrata con fondi propri regionali, viene determinata in 103,97 milioni per ciascun anno;
- spesa sanitaria regionale in equilibrio. La quantificazione delle risorse per il finanziamento del sistema sanitario regionale per il 2019 (ed anche per il 2020 e 2021) è stata determinata, ai sensi del D.Lgs 118/2011, sulla base dell'ultimo dato disponibile relativo al riparto 2018;

3.1 Bilancio regionale di competenza 2019-2021

Lo Stato di previsione delle entrate e quello della spesa del bilancio per gli anni 2019-2020 e 2021 pareggiano, per quanto attiene alla competenza, rispettivamente, negli importi di euro

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3.767.127.663,94 - 3.623.210.232,87 e 3.622.072.564,97 ivi comprese le contabilità speciali.

Lo Stato di previsione delle entrate e quello della spesa del bilancio per l'esercizio 2019 pareggia, per quanto attiene alle previsioni di cassa, nell'importo di euro 4.688.131.625,53.

Le previsioni di cassa sono state stimate tenendo conto degli stanziamenti di competenza e dei Residui presunti inseriti in bilancio sulla base delle somme impegnate nell'esercizio in corso alla data di predisposizione del Bilancio. Analogamente, il Fondo di cassa iniziale è stato stimato tenendo conto dei pagamenti e degli incassi che si prevede di effettuare fino alla fine dell'esercizio in corso.

Il Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è pari ad euro 146.816.302,36. Tale ammontare è in linea con il limite disposto all'articolo 48 del D.Lgs. 118/2011 che prevede che l'ammontare del Fondo non può superare 1/12 delle autorizzazioni a pagare. Tale limite, infatti, sulla base del totale delle previsioni di cassa del bilancio per il 2019 è pari ad euro 390.677.635,46.

3.2 Il quadro finanziario delle previsioni 2019-2021

Il quadro previsionale delle risorse disponibili per il triennio 2019-2021 e della loro destinazione, per grandi aggregati, è riepilogato nelle tabelle seguenti.

Il quadro delle Entrate

ENTRATE	COMPLESSIVE			DI CUI REGIONALI		
(milioni di euro)	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Fondo Pluriennale vincolato	21,12	2,09	0,01	9,94	0,05	0,01
Avanzo di amministrazione presunto applicato in bilancio	16,32	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00
Entrate	2.541,93	2.519,59	2.519,62	278,00	274,97	275,72
Debito	8,86	8,90	10,60			
TOTALE ENTRATA	2.588,22	2.530,58	2.530,23	290,30	275,03	275,73

Le risorse sono al netto delle partite di giro e del disavanzo derivante dai mutui autorizzati e non contratti. Le risorse autonome regionali sono al netto delle partite compensative e del Fondo sanitario regionale (indistinto e quote vincolate).

Il Fondo pluriennale vincolato iscritto in Entrata corrisponde alle somme che, in applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata introdotto del d.lgs. 118/2011, sono state impegnate negli esercizi precedenti ed imputate, sulla base dell'esigibilità della spesa, agli esercizi 2019, 2020 e 2021. Attraverso il FPV le risorse stanziare sono state spostate in Entrata negli esercizi successivi aumentando di pari importo gli stanziamenti di spesa.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Lo stanziamento complessivo delle entrate da tributi propri e/o gettito di tributi erariali comprende euro 1.606.015.510,00 destinati al finanziamento del sistema sanitario regionale.

Le entrate da trasferimenti correnti e capitale si riferiscono a trasferimenti da parte dello Stato, della U.E (per la quota di cofinanziamento della Programmazione 2014-2020) e da altri soggetti in vari settori di intervento. Si tratta di fondi a destinazione vincolata che trovano corrispondente previsione nella Parte spesa del Bilancio.

Il quadro delle Spese

SPESE (milioni di euro)	COMPLESSIVE			DI CUI REGIONALI		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Spese correnti	2.199,01	2.179,68	2.176,63	238,75	226,22	228,67
Spese in conto capitale	178,49	139,73	141,42	26,73	23,51	21,49
Spese per incr. Attività finanziarie	165,47	165,42	166,06	7,61	7,60	7,53
Rimborso prestiti	45,26	45,74	46,12	17,21	17,68	18,04
TOTALE SPESA	2.588,22	2.530,58	2.530,23	290,30	275,03	275,73

Le risorse sono al netto delle partite di giro e del disavanzo derivante dai mutui autorizzati e non contratti. Le risorse autonome regionali sono al netto delle partite compensative e del Fondo sanitario regionale (indistinto e quote vincolate).

Alle spese previste nel bilancio regionale 2019-2021 è garantita la copertura finanziaria, nel rispetto delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'art. 40 del D.lgs.118/2011, come riportato all'allegato 6 al ddl recante *"il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio"*.

Le previsioni degli stanziamenti di spesa includono le somme impegnate negli esercizi precedenti ma imputate agli esercizi successivi sulla base di cronoprogrammi di esigibilità della spesa in applicazione del principio della competenza finanziaria.

Finanziamento sistema sanitario regionale

Per quanto riguarda la Sanità regionale, la quantificazione degli stanziamenti previsti per il livello di finanziamento del Fondo Sanitario regionale di parte corrente per il 2019 è stata determinata, ai sensi

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

del D.Lgs 118/2011, sulla base dell'ultimo dato disponibile riferito all'intesa intervenuta in Conferenza Stato/Regioni del 01/08/2018 per il riparto del Fondo sanitario relativo all'anno 2018.

STIMA FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE DESTINATO AL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 2019	
Finanziamento corrente	Regione Umbria 2019 (stima)
<i>FSN indistinto (lintesa 01/08/2018)</i>	<i>1.606.015.510</i>
<i>FSN indistinto quote vincolate</i>	<i>4.295.046</i>
<i>Totale</i>	<i>1.610.310.556</i>
Premialità	3.703.689
Totale fondo indistinto	1.614.014.245
Entrate proprie	34.031.402
FSR netto (corrente + finalizzato+quota premiale) (+ EP)	1.648.045.647
Saldo Mobilità interregionale	20.020.524
Saldo Mobilità internazionale	
TOTALE STIMA REGIONE (compresa mobilità e EP)	1.668.066.171

Per gli anni 2020 e 2021 sono stanziati risorse pari a quelle previste per il 2019.

Le entrate per il finanziamento del Fondo sanitario indistinto sono assicurate con i gettiti dell'IRAP, dell'addizionale regionale IRPEF e della compartecipazione all'IVA e dal Fondo perequativo destinato alla sanità iscritte al Titolo 1 delle Entrate per un ammontare annuo pari ad euro 1.606.015,510,00.

La quota vincolata inclusa nel Fondo indistinto, relativa alle quote introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 (ulteriore premialità, stabilizzazione personale e piano nazionale vaccini) pari ad euro 4.295.046 e la quota relativa alla premialità di cui all'art. 2, comma 67bis, della legge 191/2009, come modificato dall'art. 9, comma 2 del d.lgs.06/09/2011 n.149, pari ad euro 3.703.689 sono state iscritte nel Bilancio nel Titolo 2, con appositi finanziamenti, come richiesto dal Ministero della Salute già a partire dal 2018.

La mobilità interregionale mantiene un andamento positivo previsto nel Bilancio 2019-2021 con un saldo di euro 20.020.524 pari all'importo assegnato per il 2018.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Oltre a queste, sono state iscritte in Bilancio anche le quote vincolate del FSN, stimate sulla base degli importi assegnati alla Regione per il 2018, per un ammontare complessivo di euro 62.684.419,74.

3.3 Ricorso ad indebitamento

Con la presente legge di bilancio (cfr. art. 5 del ddl) viene rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale alla contrazione del debito autorizzato e non contratto con i bilanci 2011/2014/2015, stimato in euro 84.490.403,39 (di cui 49.195.811,04 per il 2011, 12.150.853,94 per il 2014 e 23.143.738,41 per il 2015). L'entità di tale importo potrà essere rideterminata in sede di assestamento del bilancio 2019 successivamente all'approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2018. Alla conseguente contrazione si provvederà subordinatamente alle esigenze di cassa dell'ente, ai sensi dell'articolo 40, comma 2 del d.lgs. 118/2011.

Viene, inoltre autorizzata la contrazione di nuovo debito per il finanziamento di investimenti programmati nel triennio, per l'importo di 8,860 milioni nel 2019, 8,9 milioni nel 2020 e 10,6 milioni nel 2021.

Tale autorizzazione avviene nel rispetto dei limiti di indebitamento previsti dall'articolo 62 del d.lgs.118/2011.

I nuovi investimenti finanziati con il ricorso al debito ricompresi nella Tabella dell'Allegato A alla Nota Integrativa sono i seguenti:

- euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, già autorizzati con la legge di Bilancio 2018, per il finanziamento delle spese di manutenzione straordinaria della viabilità regionale da parte delle Province, ai sensi dell'art. 171 della l.r. 1/2015;
- euro 500.000,00 per il 2019 e di euro 1.000.000 per il 2020 per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali volti ad incrementare la sicurezza e la fluidificazione di tutte le componenti di traffico, ai sensi dell'articolo 171 della l.r. 1/2015;
- euro 2.000.000,00 per il 2019 e di 1.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per lavori di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico;
- euro 2.500.000,00 per il 2019, euro 2.400.000 nel 2020 e di 3.000.000 nel 2021 per il finanziamento degli interventi di sistemazione idraulico-forestali e di tutela forestale/ambientale di cui alla l.r 18/2011;
- euro 400.000,00 per il finanziamento nel 2019 di contributi agli Enti Locali nell'ambito del Programma annuale per l'impiantistica sportiva finalizzato alla realizzazione, manutenzione straordinaria, messa a norma, ammodernamento e ridestinazione d'uso dell'impiantistica sportiva di proprietà pubblica, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 23/09/2009, n. 19;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- euro 460.000 per il finanziamento nel 2019 di acquisto immobilizzazioni immateriali della Regione relative a sviluppo di software e piattaforme informatiche ;
- euro 500.000 nel 2020 e di euro 3.000.000 nel 2021 per interventi di adeguamento e/o efficientamento su corpi idrici superficiali pubblici finalizzati alla prevenzione e/o mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi della l.r. 30/2004;
- euro 2.300.000 nel 2021 per interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici anche ad uso residenziale, finalizzati al miglioramento della performance energetica del patrimonio pubblico, tramite riduzione dei consumi energetici, ai sensi della l.r. 10/1991;
- euro 500.000 nel 2020 e di euro 800.000 nel 2021 per lavori di manutenzione straordinaria degli immobili destinati a residenze per studenti in gestione all'ADISU. (collegio universitario di Pentima).

Gli altri investimenti aggiuntivi previsti nel bilancio 2019-2021, finanziati con risorse regionali, di cui alcuni, solo nel 2019, finanziati con utilizzo di avanzo vincolato di amministrazione degli esercizi precedenti, sono i seguenti:

- euro 5.000.000,00 per interventi finalizzati al sostegno degli investimenti delle imprese in applicazione dell'accordo firmato il 3 dicembre 2014 presso il Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito della vertenza AST, finalizzati all'efficientamento energetico dei cicli produttivi ed all'innalzamento dei livelli di tutela ambientale. Gli interventi saranno avviati utilizzando le procedure previste dal d.Lgs 123/98;
- ;euro 350.000 interventi finalizzati al sostegno degli investimenti delle imprese del commercio e del terziario anche finalizzati alla introduzione di tecnologie digitali come previsti dall'Accordo Programma per la reindustrializzazione dell'Area di Crisi complessa di Terni Narni sottoscritto il 30 marzo 2018;
- euro 1.000.000 per interventi finalizzati al sostegno degli investimenti delle imprese negli ambiti dell'innovazione tecnologica, dell'efficientamento energetico dei cicli produttivi e del supporto alla creazione d'impresa;
- euro 2.309.962 per manutenzione straordinaria del collegio universitario di ella facoltà di Agraria a Perugia;
- 3.500.000 per interventi di messa in sicurezza e di bonifica delle aree inquinate nell'ambito delle politiche di tutela ambientale di cui alla l.r. 11/2009;
- euro 1.030.000 per interventi di adeguamento e/o efficientamento su corpi idrici superficiali pubblici finalizzati alla prevenzione e/o mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi della l.r. 30/2004;
- euro 3.100.000 per interventi di adeguamento e/o efficientamento su corpi idrici superficiali pubblici finalizzati alla prevenzione e/o mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi della l.r. 30/2004;
- 1.900.000 per interventi per lo sviluppo di prodotti, processi o tecnologie innovative nel settore agricolo ed agroindustriale;
- 300.000 per interventi finalizzati alla innovazione e allo sviluppo delle imprese della pesa sul lago Trasimeno;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- Euro 7.540.000 per il raddoppio ferroviario finalizzato alla velocizzazione della tratta - Perugia Ponte San Giovanni Perugia S. Anna;
- Euro 887.132 per contributi agli investimenti ai comuni per la realizzazione della ciclovia lungo il tracciato dell'antica Via Flaminia nel tratto da Bevagna a Fossato di Vico;
- Euro 716.899 per contributi agli investimenti ai comuni per la realizzazione di percorsi ciclabili urbani;
- Euro 42.807 per lavori di manutenzione straordinaria presso l'osservatorio astronomico di Coloti nel comune di Montone;
- Euro 2.260.000 per interventi di collettamento ed accorpamento della depurazione degli agglomerati circumlacuali del lago Trasimeno;
- Euro 104.383 per interventi strutturali di ricostituzione spondale del tratto in grave dissesto a valle del Ponte di Costano nel Comune di Bastia Umbra;
- Euro 2.000.000 per interventi di edilizia sanitaria: adeguamento alle norme di sicurezza di impianti elettrici, speciali, antincendio e sistemi di compartimentazione dello stabilimento ospedaliero di Città di Castello, di Umbertide e di Assisi;
- Euro 303.850,00 per consolidamento opere di prevenzione del rischio idrogeologico e di tutela ambientale presso il parcheggio di Viale VIII Marzo dell'Azienda Ospedaliera di Terni.

4. L'articolato del disegno di legge

Il disegno di legge del bilancio di previsione 2019-2021 si compone di **12** articoli.

L'articolo 1 riguarda la previsione delle entrate e delle spese per gli anni di riferimento del bilancio pluriennale e la conseguente autorizzazione (vedi comma 4) agli accertamenti ed incassi per le entrate e agli impegni e pagamenti per le spese.

L'articolo 2 approva gli allegati al Bilancio di previsione 2019-2021 prescritti dal decreto legislativo 118/2011 e ss.mm.ii.

L'articolo 3 autorizza la Giunta regionale ad operare tutte le variazioni relative alla gestione sanitaria conseguenti anche ai provvedimenti statali e alle intese per la definizione e il riparto del Fondo sanitario nazionale, sia per la quota indistinta che vincolata, che potrebbero intervenire nel corso dell'esercizio.

L'articolo 4, coerentemente con gli obiettivi di Governo di rilancio e accelerazione degli investimenti pubblici, autorizza la Giunta regionale ad operare con propria deliberazione tutte le variazioni di Bilancio relative agli stanziamenti delle spese di investimento previste nel bilancio 2019-2021 che dovessero risultare necessarie per assicurare la realizzazione degli stessi nel rispetto dei termini temporali e quantitativi stabiliti nell'accordo Stato Regioni concluso il 15 ottobre 2018 e recepito nel DDL di bilancio dello Stato per il 2019.

L'articolo 5 determina l'ammontare, in linea con le disposizioni vigenti, del fondo di riserva di cassa il cui ammontare non può superare 1/12 delle autorizzazioni a pagare nel 2019.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'articolo 6 autorizza, al comma 1, ai sensi dell'articolo 40, comma 2 del decreto legislativo n. 118/2011, il ricorso al debito per euro 84.490.403,39 per mutui e/o prestiti autorizzati e non contratti. I mutui/prestiti si riferiscono agli esercizi dal 2011 al 2015 e potranno essere contratti solo a fronte di effettive esigenze di cassa.

Al comma 2, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia di ricorso al debito, è, altresì, autorizzato, nel triennio 2019-2021, per il finanziamento degli investimenti, il ricorso all'indebitamento fino all'importo di euro 8.860.000 per l'esercizio 2019, di euro 8.900.000 per il 2020 e di euro 10.600.000 per l'esercizio 2021. Tali mutui sono destinati al parziale finanziamento degli investimenti che la Regione deve realizzare, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base dell'accordo concluso con il Governo il 15 ottobre 2018.

Gli oneri di ammortamento per il corrente esercizio e per i successivi relativi ai mutui complessivamente autorizzati, stimati tenendo conto delle attuali condizioni praticate dalla Cassa Depositi e prestiti per mutui di durata trentennale, sono previsti per ciascuna annualità nella Missione 50 del Bilancio di previsione 2019-2021.

Gli articoli 7 e 8 prevedono la possibilità, nel rispetto, nei limiti e con le modalità previste dalle leggi statali vigenti, della ristrutturazione del debito contratto dalla regione.

L'articolo 9, ai sensi dell'articolo 38, del decreto legislativo n. 118/2011, prevede, in un apposito allegato al disegno di legge (all. n. 17), il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa a carattere continuativo.

L'articolo 10, come per gli esercizi passati, prevede una anticipazione per il finanziamento delle attività previste dal Programma di sviluppo rurale dove la Regione è beneficiaria di misura e per l'attuazione della misura di Assistenza tecnica.

L'articolo 11 condiziona gli impegni a valere sugli interventi a favore degli enti locali interessati dalle attività degli impianti di grandi derivazioni, di cui all'articolo 2, della Lr 28/12/2016, n. 16 (Legge di stabilità regionale 2017), rifinanziati con il presente disegno di legge per un totale di 400.000 euro per ogni anno dal 2019 al 2021 (vedi allegato 17), al preventivo accertamento dell'entrata prevista per ogni esercizio del bilancio pluriennale, stante i ricorsi proposti dalle società interessate sull'ammontare delle tariffe stabilite dalla giunta regionale con atto n. 1067 del 22/9/2015.

L'articolo 12 stabilisce l'entrata in vigore della legge al 1 gennaio 2019.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Bilancio di previsione della Regione Umbria 2019-2021"

Art. 1

(Stato di previsione delle entrate e delle spese Bilancio di previsione 2019-2021)

1. Per l'esercizio finanziario 2019 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 3.767.127.663,94 e di cassa per euro 4.688.131.625,53 e spese di competenza per euro 3.767.127.663,94 e di cassa per euro 4.688.131.625,53 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2020 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 3.623.210.232,87 e spese di competenza per euro 3.623.210.232,87 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2021 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 3.622.072.564,97 e spese di competenza per euro 3.622.072.564,97 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

4. Ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono autorizzati per il triennio 2019-2021 gli accertamenti e gli incassi, gli impegni e i pagamenti nei limiti delle previsioni di cui ai precedenti 1, 2 e 3.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 2

(Allegati al Bilancio di previsione 2019-2021)

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione 2019-2021:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 1);

b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 3);

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 4);

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (Allegato 5);

f) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 6);

g) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (Allegato 7);

h) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (Allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 9);

j) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 10);

k) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(Allegato 11);

l) la nota integrativa (Allegato 12) recante i riferimenti di cui agli Allegati 8 e 15;

m) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 13);

n) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (Allegato 14);

o) la tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (Allegato 15);

p) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili (Allegato 16);

q) l'elenco delle spese a carattere continuativo autorizzate con il bilancio 2019-2021 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio, ai sensi del comma 1, dell'articolo 38 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Allegato 17).

Art. 3

(Attuazione del Titolo II del d.lgs. 118/2011)

1. Per l'attuazione del Titolo II del d.lgs. 118/2011 la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni di Bilancio inerenti la gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.

Art. 4

(Disposizioni per il rilancio e l'accelerazione degli investimenti regionali)

1. Al fine di agevolare il rilancio e l'accelerazione degli investimenti pubblici, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, le variazioni di Bilancio necessarie per

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

assicurare il rispetto degli obiettivi e dei vincoli quantitativi e temporali disposti dallo Stato, relative agli stanziamenti delle spese di investimento iscritte nel Bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 5

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2019 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 146.816.302,36.

Art. 6

(Autorizzazione al ricorso all'indebitamento)

1. In applicazione dell'articolo 40, comma 2 del d.lgs. 118/2011 è autorizzato, per l'anno 2019, il ricorso al debito, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, fino all'importo complessivo di euro 84.490.403,39, a copertura del presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2018 determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'articolo 5, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 19 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020).

2. Nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia di ricorso al debito, è, altresì, autorizzato, nel triennio 2019-2021, per il finanziamento degli investimenti, il ricorso all'indebitamento fino all'importo di euro 8.860.000,00 per l'esercizio 2019, di euro 8.900.000,00 per il 2020 e di euro 10.600.000,00 per l'esercizio 2021.

3. L'indebitamento di cui ai commi 1 e 2 può essere contratto dalla Giunta regionale per una durata massima di ammortamento di anni trenta, ad un tasso

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di interesse massimo pari al tasso determinato dalla "Comunicazione del tasso di interesse massimo" da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a 51.645.689,91 euro ai sensi dell'articolo 45, comma 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) in base alla durata prescelta o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

4. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 e dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata a contrarre, in alternativa ai mutui di cui al comma 1, prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).

5. Gli oneri annui di ammortamento dell'indebitamento di cui al comma 1, entro il limite di spesa rispettivamente di 383.000,00 euro per il 2019 e di 4.595.000,00 euro per gli anni successivi, sono posti a carico dei Programmi 01 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" e 02 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della Missione 50 "Debito Pubblico", dello Stato di previsione delle spese del Bilancio di previsione 2019-2021.

6. Gli oneri annui di ammortamento dell'indebitamento di cui al comma 2, entro il limite di spesa rispettivamente di 1.310.000,00 euro per l'anno 2019, 1.998.000,00 euro per l'anno 2020 e di 2.856.000,00 euro per gli anni successivi, sono posti a carico dei Programmi 01

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

“Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” e 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” della Missione 50 “Debito Pubblico”, dello Stato di previsione delle spese del Bilancio di previsione 2019-2021.

7. Il rimborso dei mutui e dei prestiti obbligazionari è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare, alle previste scadenze, i pagamenti per quote capitali ed interessi nonché per gli eventuali oneri di operazioni di copertura del rischio di cambio o di tasso di interesse. Su tali somme è istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito ovvero dell'operazione di copertura dei rischi.

8. In relazione alla garanzia di cui al comma 7, la Giunta regionale può dare mandato al Tesoriere di provvedere, alle scadenze previste secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti derivati presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il Tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare sulle entrate proprie, acquisite dalla Regione, le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente al pagamento delle somme necessarie, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

9. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione dei prestiti obbligazionari, comprese quelle relative all'ottenimento ed

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

all'aggiornamento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.

Art. 7**(Ristrutturazione indebitamento)**

1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti e/o di riduzione del rischio ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)). A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare in qualunque forma tecnica in uso nei mercati, (comprese la rinegoziazione e/o rimodulazione e/o sostituzione) ed estinguere anticipatamente i mutui o i prestiti obbligazionari contratti, ferma restando l'applicazione delle norme statali di riferimento e della relativa disciplina di attuazione, e le connesse operazioni in strumenti finanziari derivati, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri di ristrutturazione. L'indebitamento così ristrutturato non può eccedere la durata di trenta anni. A tali operazioni si applicano, in quanto non incompatibili, i commi 7 e 8 dell'articolo 6.

Art. 8**(Gestione attiva del portafoglio di debiti)**

1. Nei limiti e nelle forme consentite dalle norme statali, la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare o estinguere anticipatamente i contratti di strumenti

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

derivati precedentemente stipulati, allo scopo di conseguire economie negli oneri sostenuti e/o la riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato.

2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 6.

Art. 9

(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del d.lgs. 118/2011 è autorizzato per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella presente legge all'Allegato 17).

2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 10

(Programma di sviluppo rurale 2014/2020 - Anticipazione fondi Agea)

1. E' autorizzata, a titolo di anticipazione sui fondi rimborsabili da AGEA-OP, ai sensi del Reg. UE 1305/2013, per il finanziamento delle attività previste dal Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020 (PSR) dove la Regione è beneficiario di misura e per l'attuazione della misura 20 "Assistenza Tecnica", la spesa di complessivi euro 33.147.600,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 di cui euro 22.610.300,00 per spese di investimento.

2. La spesa e la relativa entrata per il rimborso da parte di AGEA delle spese anticipate sono rispettivamente iscritte alla Missione 16: "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Programma 03: "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

caccia e la pesca" in spesa e al Titolo 3 Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" e Titolo 4 Tipologia 500 "Altre entrate in conto capitale" in entrata.

Art. 11

(Limitazione all'assunzione di impegni)

1. Gli impegni a valere sugli interventi di cui al all'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2016, n. 16 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Umbria - Legge di stabilità regionale 2017), come rifinanziati con la presente legge, sono subordinati al preventivo accertamento dell'entrata iscritta nel titolo 3, tipologia 0100, categoria 03 (capitolo 00220) del bilancio di previsione 2019-2021.

Articolo 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 30/11/2018

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE
E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI E
RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO

Lucio Caporizzi
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA ASSESSORE

La Presidente Catiuscia Marini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 30/11/2018

Presidente Catiuscia Marini
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
